

INZMO Assicurazione per biciclette



Documento informativo sui prodotti assicurativi

Azienda:
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni nel Liechtenstein SA

Prodotto: INZMO-IT-IT-BIKE-19-1

La finalità del presente documento è esclusivamente quella di fornirti le necessarie informazioni e offrirti una breve panoramica dei principali contenuti della tua assicurazione. Potrai trovare le informazioni complete all'interno dei tuoi documenti contrattuali (proposta di assicurazione, polizza assicurativa e condizioni d'assicurazione). Affinché tu disponga di tutte le informazioni necessarie, ti invitiamo a leggere attentamente tutti i documenti.

Di che tipo di assicurazione si tratta?

Si tratta di un'assicurazione per biciclette, che ti protegge da eventi imprevisi quali danni, distruzione o smarrimento della bicicletta assicurata.



Cosa copre l'assicurazione?

Danni materiali

- ✓ La bicicletta è assicurata in caso di danneggiamento o distruzione a causa di fattori esterni improvvisi o imprevedibili

Incidenti con la bicicletta

- ✓ È considerato un incidente qualsiasi evento esterno improvviso che eserciti una forza meccanica violenta sulla bicicletta.
- ✓ La copertura assicurativa è valida anche per le biciclette trasportate tramite autoveicoli, imbarcazioni o mezzi di trasporto pubblici e che, a causa di un incidente a detti mezzi di trasporto, vengano distrutte, danneggiate o smarrite a seguito dell'evento.

Danni da caduta

- ✓ Il mezzo è assicurato contro eventuali cadute della o con la bicicletta, anche in assenza di fattori esterni.

Vandalismo

- ✓ Si considerano atti vandalici il danneggiamento o la distruzione intenzionale della cosa assicurata perpetrati intenzionalmente da un soggetto esterno (danneggiamento materiale).

Usura

- ✓ Batteria: dal 50% di perdita di potenza della batteria di massimo 3 anni.
- ✓ Usura e strappo di parti tecniche, inclusi freni e pneumatici

Smarrimento, se concordato

- ✓ La copertura assicurativa copre i casi di smarrimento della bicicletta assicurata, purché questa sia stata protetta contro i rischi sotto riportati come solitamente in uso facendo ricorso a un lucchetto o a misure equivalenti:
- ✓ Furto, rapina;
- ✓ Furto con scasso, purché la bicicletta assicurata fosse custodita all'interno di un'autovettura chiusa a chiave e in uno spazio chiuso all'interno della stessa (ad es. nel bagagliaio o vano portaoggetti il cui relativo contenuto non sia visibile dall'esterno).



Cosa non rientra nella copertura assicurativa?

- ✗ Le biciclette elettriche per le quali sussista un obbligo di immatricolazione e assicurazione;
- ✗ Velomobili/biciclette dotate di rivestimento integrale;
- ✗ Biciclette realizzate in casa;
- ✗ Accessori ottici e/o elettronici montati in un secondo tempo, come ad es. sistemi di navigazione, action cam, ecc.



La copertura è soggetta a limitazioni?

- ! Danni causati intenzionalmente dall'assicurato o dal suo rappresentante;
- ! Danni che non pregiudicano la funzionalità o l'utilizzo della cosa assicurata (ad es. graffi, striature, danni alla vernice o altri danni legati ad aspetti estetici);
- ! Danni provocati dalla ruggine e dall'ossidazione
- ! Danni derivanti da lavorazioni, trasformazioni o riparazioni;
- ! Danni derivanti dal consumo di bevande alcoliche o di altre sostanze inebrianti

la bicicletta assicurata si trovasse in una casa, un appartamento o un ambiente chiusi a chiave all'interno di un edificio;

Somma assicurata

- ✓ La somma assicurata corrisponde al prezzo di acquisto non finanziato (IVA incl.) della bicicletta registrata nella polizza assicurativa.



In quali paesi è valida l'assicurazione?

- ✓ La tua bicicletta è assicurata in tutto il mondo.



Quali sono i miei obblighi?

Per evitare di pregiudicare la tua copertura assicurativa sei tenuto a osservare, in particolare, i seguenti obblighi:

- Rispondere in modo esaustivo e veritiero a tutte le domande da noi poste nell'ambito della procedura di richiesta.
- Pagare tempestivamente e interamente il premio assicurativo da noi applicato.
- In caso di sostanziali variazioni al rischio assicurato, comunicarci tempestivamente tali cambiamenti, in modo da permetterci eventualmente di adeguare il contratto.
- Comunicarci tempestivamente il verificarsi di qualsiasi caso assicurato.

Nell'evenienza di un caso assicurato sei tenuto a evitare o minimizzare per quanto possibile il danno e a supportarci in fase di accertamento/liquidazione del danno fornendo rapporti veritieri sui sinistri.



Come e quando devo effettuare i pagamenti?

Il premio è dovuto subito dopo la stipula del contratto di assicurazione e deve essere corrisposto al momento della consegna del certificato di assicurazione.

Vi sono due possibilità per effettuare il pagamento dell'importo esigibile (in base alla copertura assicurativa selezionata):

Durata fissa (termina automaticamente): la persona assicurata sceglie una durata contrattuale fissa e corrisponde un importo una tantum. La copertura termina con la scadenza della validità contrattuale, salvo richiesta di proroga da parte della persona assicurata prima della scadenza prevista.

Abbonamento (con possibilità di disdetta su base mensile): il periodo di validità dell'assicurazione è di un mese e la persona assicurata corrisponde un importo mensile. La copertura assicurativa si rinnova automaticamente di mese in mese, salvo previa disdetta di una delle parti contrattuali. La disdetta può essere effettuata al termine del mese successivo (tre giorni lavorativi prima della scadenza del periodo di validità dell'assicurazione). La durata minima è di tre mesi.



Quando ha inizio e termina la copertura?

La copertura assicurativa ha inizio al momento indicato all'interno dei documenti assicurativi fatti pervenire via e-mail, purché il premio assicurativo risulti corrisposto.

La validità dell'assicurazione è indicata all'interno della polizza assicurativa e si riferisce a un periodo fisso o a proroga mensile.

La copertura assicurativa termina automaticamente una volta decorso il periodo di validità scelto o in caso di danno totale, senza necessità di presentare a parte una disdetta scritta.



Come posso disdire il contratto?

La copertura assicurativa termina automaticamente una volta decorso il periodo di validità scelto o in caso di danno totale, senza necessità di presentare a parte una disdetta scritta.

Al verificarsi di un caso assicurato tutte le parti contrattuali hanno la possibilità di disdire il contratto. La disdetta deve essere formulata per iscritto (ad es. per e-mail, fax o lettera). L'eventuale disdetta è consentita soltanto entro un mese dalla chiusura delle trattative relative all'indennizzo.

Assicurazione per biciclette INZMO
Condizioni generali di assicurazione
(CGA dell'assicurazione per biciclette)
Aggiornate al: 01.07.2019

**INZMO-IT-IT-
BIKE-19-1**

Indice

1	Spiegazione dei termini	1	11	Disdetta a seguito di un caso assicurato	4
2	Cose assicurate	1	12	Restituzione, permuta, cessione o vendita di biciclette assicurate	4
2.1	Cose non assicurate	1	13	Oggetti sostituiti	4
3	Rischi e danni assicurati e non assicurati	2	14	Canali di comunicazione	5
4	Interessi assicurati	2	15	Prescrizione	5
5	Entità dell'indennizzo	2	16	Tribunale competente a livello territoriale	5
6	Premio ricorrente	3	17	Diritto applicabile	5
7	Pagamento dei premi	3	18	Particolari motivi di decadenza	5
8	Durata dell'assicurazione	3	19	Modifiche al contratto	5
9	Somma assicurata	3	20	Mediazione extragiudiziale	6
10	Obblighi della persona assicurata	4			

L'assicurazione per biciclette INZMO si fonda su un contratto di assicurazione di gruppo stipulato tra INZMO Europe GmbH (contraente) e Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni nel Liechtenstein SA. Tutti i legittimi proprietari di una bicicletta hanno accesso a tale contratto di assicurazione di gruppo e, per singola bicicletta, di usufruiscono di una copertura assicurativa nell'ambito delle presenti Condizioni generali di assicurazione.

Nota: Tutte le pubblicità e le dichiarazioni destinate all'assicuratore (ad esempio, notifica di sinistro o dichiarazione di revoca) devono essere inviate a INZMO Europe GmbH esclusivamente tramite il portale Web www.inzmo.com o tramite l'app per smartphone INZMO. In caso di domande, contattare il servizio clienti INZMO: info.it@inzmo.com

Autorità di vigilanza

Autorità del mercato finanziario Liechtenstein (FMA)
 Landstrasse 109
 FL-9490 Vaduz

1 Spiegazione dei termini

1.1 Persona assicurata

La persona assicurata è la persona indicata all'interno del certificato di assicurazione e che ha stipulato la copertura assicurativa per la bicicletta da essa acquistata. Tale persona deve essere domiciliata/avere la propria sede in Italy.

1.2 Assicuratore

L'assuntore del rischio è Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni nel Liechtenstein SA, Herrengasse 11, FL-9490 Vaduz.

1.3 Contraente

Il contraente nell'ambito delle CGA relative all'assicurazione per biciclette è INZMO Europe GmbH, Ebertstraße 2, DE-10117 Berlino.

L'assicuratore ha incaricato il contraente della gestione della copertura assicurativa (in particolare, della ricezione e della gestione delle dichiarazioni di adesione, della riscossione dei premi, delle comunicazioni di trasferimento, delle variazioni al conto, delle notifiche di sinistro ecc.) sulla base del contratto

di assicurazione di gruppo esistente tra l'assicuratore e il contraente.

1.4 Principali caratteristiche della prestazione assicurativa

Le prestazioni sono specificate nella dichiarazione di adesione della persona assicurata con riferimento al contratto di assicurazione di gruppo esistente tra INZMO Europe GmbH e Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni nel Liechtenstein SA. Si applicano le condizioni d'assicurazione valide al subentro dell'assicurazione e precedentemente consegnate alla persona assicurata.

1.5 Informazioni sulla stipula del contratto, sull'inizio della validità dell'assicurazione, sulla copertura assicurativa e sul termine per la presentazione della richiesta

Le informazioni relative all'inizio della validità della copertura assicurativa sono riportate all'interno delle condizioni d'assicurazione. Non sussiste un termine di vincolo rispetto alla dichiarazione di adesione.

2 Cose assicurate

Sono assicurate:

- le biciclette riportate nel certificato di assicurazione, con indicazione del marchio, modello e numero di telaio, le biciclette elettriche o gli scooter elettrici (di seguito indicati come "bicicletta").
- Le componenti atte al loro funzionamento (come la sella, il manubrio, le luci, il portapacchi), inclusa la batteria.
- Le biciclette di non oltre tre anni di età al momento della stipula del contratto.

2.1 Cose non assicurate

Non sono assicurate:

- Le biciclette elettriche per le quali sussista un obbligo di immatricolazione e assicurazione;
- Velomobili/biciclette dotate di rivestimento integrale;
- Biciclette realizzate in casa;
- Accessori ottici e/o elettronici montati in un secondo tempo, come ad es. sistemi di navigazione, action cam, ecc.

3 Rischi e danni assicurati e non assicurati

3.1 Rischi e danni assicurati

L'assicuratore eroga la prestazione per casi imprevisi di danneggiamento o distruzione della bicicletta assicurata sulla base del comma 3.2 (danni materiali) e in caso di smarrimento degli oggetti assicurati sulla base del comma 3.3.

3.2 Danni materiali

La bicicletta è assicurata in caso di danneggiamento o distruzione a causa di fattori esterni improvvisi o imprevedibili come conseguenza di:

a) Incidenti con la bicicletta

È considerato un incidente qualsiasi evento esterno improvviso che eserciti una forza meccanica violenta sulla bicicletta.

La copertura assicurativa si applica anche alle biciclette trasportate tramite autoveicoli, imbarcazioni o mezzi di trasporto pubblico e che, a causa di un incidente a detti mezzi di trasporto, vengano distrutte, danneggiate o smarrite a seguito dell'evento.

b) Danni da caduta

Il mezzo è assicurato contro eventuali cadute della o con la bicicletta, anche in assenza di fattori esterni.

c) Vandalismo

Si considerano atti vandalici il danneggiamento o la distruzione intenzionale della cosa assicurata perpetrati intenzionalmente da un soggetto esterno (danneggiamento materiale).

L'elenco è esaustivo.

3.3 Smarrimento

La copertura assicurativa copre i casi di smarrimento della bicicletta assicurata, purché questa sia stata protetta contro i rischi sotto riportati come solitamente in uso facendo ricorso a un lucchetto o a misure equivalenti:

a) Furto, rapina;

a) Furto con scasso, purché

- la bicicletta assicurata si trovasse in una casa, un appartamento o un ambiente chiusi a chiave all'interno di un edificio;

Il presente elenco è esaustivo.

3.4 Copertura assicurativa per danni elettronici

Per danni elettronici si intendono danni alla batteria, al motore e ai dispositivi di comando causati da corti circuiti, induzione e sovratensione.

3.5 Copertura assicurativa per danni provocati dall'umidità

La copertura assicurativa si applica a eventuali danni provocati dall'umidità alle batterie, ai motori e ai dispositivi di comando.

3.6 Copertura assicurativa in caso di usura della batteria

La copertura assicurativa si applica in caso di usura della batteria; l'usura deve essere determinata dal funzionamento e dall'utilizzo dell'oggetto e sussiste qualora la batteria abbia un massimo di 3 anni (dall'acquisto) e riesca a raggiungere al massimo soltanto il 50% della potenza indicata dal produttore.

3.7 Copertura assicurativa per usura

Si definisce usura lo sfruttamento delle componenti tecniche presenti sulla bicicletta assicurata finalizzate a garantire la sua idoneità alla guida o la sua sicurezza, incluse gomme e pastiglie dei freni.

La copertura assicurativa è attiva una volta decorsi quattro mesi dall'inizio di validità dell'assicurazione, fino a un massimo di 3 anni dall'acquisto della bicicletta e soltanto nel caso di contratti della durata di più mesi e annuali.

3.8 Rischi e danni non assicurati

L'assicuratore non eroga alcun indennizzo, indipendentemente dalle cause che hanno contribuito al danno, in particolare nel caso di:

a) Danni causati intenzionalmente dall'assicurato o dal suo rappresentante;

b) Danni derivanti da:

- Partecipazione a eventi sportivi o gare, sia in ambito privato, amatoriale e professionale, inclusi i percorsi effettuati per allenamento e addestramento a tal fine;
- In caso di percorsi volti a raggiungere una velocità massima (incl. percorsi di downhill) e;
- In caso di percorsi effettuati su circuiti da cross, circuiti e bikepark o strutture simili.

c) Danni che non pregiudicano la funzionalità o l'utilizzo della cosa assicurata (ad es. graffi, striature, danni alla vernice o altri danni legati ad aspetti estetici);

d) Danni provocati dalla ruggine e dall'ossidazione

e) Danni derivanti da lavorazioni, trasformazioni o riparazioni;

f) Danni derivanti da manipolazioni al sistema di azionamento (ad es. tuning) o da installazioni o modifiche effettuate a livello non professionale, così come da una pulizia o un utilizzo della bicicletta inusuale e in particolare non corrispondente alle indicazioni fornite dal produttore;

g) Danni per cui risponde legalmente o contrattualmente una terza parte in qualità di fornitore (produttore o commerciante), contractor o dietro incarico di riparazione (ad es. diritti di garanzia contrattuale/garanzia legale);

h) Danni derivanti dal consumo di bevande alcoliche o di altre sostanze inebrianti.

4 Interessi assicurati

4.1 Risulta assicurato l'interesse della persona assicurata.

Qualora la persona assicurata non sia il proprietario, risulta assicurato anche l'interesse del proprietario. Sono fatte salve le disposizioni relative ai danni e ai rischi assicurati.

4.2

La responsabilità esclusiva della correttezza dei dati identificativi della bicicletta, riportati all'interno del certificato di assicurazione (ad es. modello e numero di telaio), è a carico della persona assicurata. La persona assicurata è tenuta a verificare tali dati subito dopo aver ricevuto il certificato di assicurazione e a segnalare immediatamente eventuali errori inviando un'e-mail a info.it@inzmo.com. La copertura assicurativa viene meno qualora la persona assicurata ometta di effettuare quanto indicato e i dati identificativi dell'apparecchiatura non corrispondano a quelli indicati all'interno del certificato di assicurazione.

4.3

Ai fini dell'assicurazione per biciclette si applicano esclusivamente le presenti condizioni d'assicurazione.

5 Entità dell'indennizzo

INZMO Europe GmbH gestisce a nome di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni nel Liechtenstein SA e direttamente con la persona assicurata i danni che prevedono un obbligo di risarcimento.

5.1

Riparazione

Nell'evenienza di un caso assicurato, l'assicuratore risarcisce i costi necessari ai fini della riparazione della bicicletta danneggiata (incl. i costi legati ai materiali, al lavoro e al trasporto) risultanti dall'intervento di un'azienda di riparazioni incaricata dall'assicuratore. Non trovano applicazione ulteriori diritti nei confronti dell'assicuratore. Eventuali costi aggiuntivi, derivanti

da modifiche o migliorie strutturali effettuate durante la riparazione in accordo con il contraente, sono a carico del contraente stesso.

Una volta presentata la notifica di sinistro, il contraente riceve dall'assicuratore indicazioni in merito alla procedura prevista.

5.2 **Danni totali e, purché previsto dalla polizza assicurativa, smarrimento**

Qualora i costi di riparazione o i costi di acquisto per una bicicletta sostitutiva superino il valore attuale della bicicletta assicurata al momento del danno oppure nel caso in cui la bicicletta venga smarrita a seguito di un evento assicurato o se, a causa del danno, non sia tecnicamente possibile effettuare la riparazione, a discrezione dell'assicuratore il contraente riceverà una bicicletta sostitutiva (eventualmente) usata o il valore corrispondente a titolo di risarcimento in denaro. Al verificarsi di un caso assicurato la persona assicurata non ha diritto a ricevere un risarcimento in denaro.

In caso di danno totale, la bicicletta difettosa, inclusi gli accessori inclusi nella spedizione, diventa di proprietà dell'assicuratore.

5.3 **Limitazioni d'indennizzo**

Per ogni singolo caso assicurato, l'indennizzo è limitato al valore di riacquisto di oggetti della stessa tipologia e qualità in nuovo stato che non eccedano la somma assicurata concordata.

5.4 **Al verificarsi di un caso assicurato viene risarcito**

a) il valore a nuovo nel caso di oggetti distrutti o smarriti che siano stati acquistati al massimo 12 mesi prima o il valore attuale sulla base della seguente tabella;

- il 90% della somma assicurata, se l'acquisto è avvenuto al massimo 24 mesi prima;
- il 80% della somma assicurata, se l'acquisto è avvenuto al massimo 36 mesi prima;
- il 60% della somma assicurata, se l'acquisto è avvenuto al massimo 48 mesi prima;
- il 50% della somma assicurata, se l'acquisto è avvenuto oltre i 48 mesi prima;

Non è prevista alcuna copertura assicurativa qualora il danno non pregiudichi la funzionalità dell'oggetto.

b) nel caso di oggetti danneggiati, i costi di riparazione necessari per il ripristino della funzionalità e della capacità di guida del mezzo, tuttavia per un valore massimo corrispondente al valore attuale;

c) i danni elettronici e provocati dall'umidità alle biciclette elettriche/pedelec/scooter elettrici e ai componenti interessati, tuttavia non oltre il valore attuale.

6 **Premio ricorrente**

1a) Un premio successivo risulta esigibile al momento concordato riferito al rispettivo periodo di validità dell'assicurazione.

b) Il relativo pagamento risulta puntuale se effettuato entro il periodo indicato all'interno del certificato di assicurazione.

2. **Risarcimento danni in caso di mora** Se la persona assicurata risulta in ritardo con il pagamento di un premio successivo, l'assicuratore è autorizzato a richiedere il risarcimento del danno arrecatogli da tale ritardo.

3. **Esenzione dall'obbligo di erogazione della prestazione e diritto di disdetta a seguito di diffida**

a) In caso di pagamento non puntuale dei premi successivi, l'assicuratore può, a suo carico e in forma scritta (ad es. per

e-mail, fax o lettera), intimare il pagamento alla persona assicurata e fissare un termine di pagamento di almeno due settimane a partire dalla ricezione del sollecito di pagamento (diffida). La diffida risulta valida soltanto qualora l'assicuratore quantifichi nel dettaglio per ogni singolo contratto gli importi non corrisposti del premio, degli interessi e dei costi e, inoltre, informi il destinatario sulle possibili conseguenze legali, sull'esenzione dall'obbligo di erogazione della prestazione e sul diritto di disdetta a seguito del ritardo nel pagamento.

b) Qualora, una volta decorso il termine di pagamento indicato all'interno della diffida, si verifichi un caso assicurato e se, nel momento in cui si verifica detto caso assicurato, la persona assicurata risulta in mora rispetto al pagamento del premio, degli interessi o dei costi, l'assicuratore è esentato dall'obbligo di erogazione della prestazione.

c) Una volta decorso il termine di pagamento indicato all'interno della diffida, l'assicuratore può disdire il contratto con effetto immediato e senza attenersi all'obbligo di preavviso, purché la persona assicurata sia in mora rispetto al pagamento degli importi dovuti. La disdetta può quindi essere legata alla definizione del termine di pagamento, in modo che sia valida al momento della decorrenza del termine, qualora in quel momento la persona assicurata sia in mora con il pagamento. Al momento della disdetta la persona assicurata deve essere informata in modo esplicito.

7 **Pagamento dei premi**

7.1 Il premio una tantum o la prima rata del premio ricorrente è dovuto immediatamente dopo l'adesione al contratto di assicurazione ed è pagabile al momento del rilascio del certificato di assicurazione.

7.2 Se il contributo non è stato ancora versato nel momento in cui si verifica l'evento assicurato, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di pagare le prestazioni nella misura in cui la persona assicurata è responsabile del mancato pagamento.

8 **Durata dell'assicurazione**

8.1 La copertura assicurativa ha inizio al momento indicato all'interno dei documenti assicurativi inviati via e-mail, purché il premio assicurativo risulti corrisposto.

8.2 La validità dell'assicurazione è indicata all'interno della polizza assicurativa e, secondo il capitolo 7.2., si riferisce a un periodo fisso o a proroga mensile.

8.3 La copertura assicurativa termina automaticamente una volta decorso il periodo di validità scelto o in caso di danno totale o furto, senza necessità di presentare a parte una disdetta scritta.

9 **Somma assicurata**

La somma assicurata corrisponde al prezzo di acquisto non finanziato (IVA incl.) della bicicletta registrata nella polizza assicurativa. Qualora l'assicuratore, in occasione di una verifica della ricevuta o dell'apparecchiatura, ad es. una volta verificatosi un caso assicurato, stabilisca che la bicicletta assicurata sia stata registrata con una somma assicurata erronea a causa di dati errati al momento della stipula del contratto, si procederà a effettuare la rettifica della classificazione con valore retroattivo. In tal caso, i premi saranno adeguati retroattivamente a partire dall'inizio del contratto.

Qualora, a seguito della verifica, emerge che la bicicletta non possa essere assicurata attraverso l'assicurazione per biciclette, il contratto verrà sospeso con effetto retroattivo e i premi corrisposti fino a quel momento saranno rimborsati.

10 Obblighi della persona assicurata

10.1 Obblighi precedenti al verificarsi del caso assicurato

10.1.1 La persona assicurata è tenuta a fornire in modo veritiero e completo tutte le informazioni che le saranno espressamente richieste e che risultano importanti per la stipula del contratto di assicurazione.

10.1.2 Per tutta la durata dell'assicurazione la persona assicurata è tenuta a mantenere la bicicletta assicurata in uno stato operativo e conforme alle regole o a rispettare tutti i relativi obblighi di diligenza al fine di evitare o almeno di minimizzare il rischio di danno o smarrimento.

10.1.3 Conseguenze legali

Qualora la persona assicurata contravvenga intenzionalmente o con negligenza grave a un obbligo che era tenuta ad adempiere nei confronti dell'assicuratore prima del verificarsi del caso assicurato, l'assicuratore è autorizzato a disdire il contratto senza preavviso entro un mese dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione.

L'assicuratore non può esercitare alcun diritto di disdetta nel caso in cui la persona assicurata dimostri di non aver contravenuto all'obbligo né intenzionalmente, né per negligenza grave.

10.2 Obblighi al momento e a seguito del verificarsi del caso assicurato

Al verificarsi del caso assicurato e successivamente, la persona assicurata è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:

10.2.1 Se, durante il periodo di validità dell'assicurazione, la bicicletta viene danneggiata o distrutta, la persona assicurata è obbligata a segnalare online il danno immediatamente, e al massimo entro 7 giorni dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, ed eventualmente a esibire la bicicletta o a permettere di verificarla tramite video (incl. accessori registrati originariamente nella dotazione della bicicletta danneggiata e ancora disponibili) ai fini di consentire la dovuta verifica.

10.2.2 Se assicurati, la persona assicurata è tenuta a segnalare online eventuali danni derivanti da furto, furto con scasso, rapina o saccheggio, vandalismo e sabotaggio immediatamente dopo aver constatato il fatto e, inoltre, a denunciare in modo repentino l'evento presso l'ufficio di polizia competente. In tal senso dovrà essere fornita una descrizione dettagliata delle biciclette smarrite, distrutte o danneggiate. Una copia della denuncia effettuata presso la polizia dovrà essere fatta pervenire all'assicuratore.

10.2.3 La persona assicurata si impegna a ridurre al minimo qualsiasi danno e a supportare l'assicuratore o il contraente durante l'accertamento/la liquidazione del danno, a fornire rapporti di sinistri dettagliati e veritieri e a comunicare tutte le circostanze legate al caso assicurato, su richiesta anche in forma scritta. Eventuali pezzi giustificative richieste dovranno essere esibite immediatamente. Qualora, a seguito di indicazioni errate o non veritiere, risultassero dei costi che non sarebbero sorti ove le indicazioni fornite fossero state corrette, l'assicuratore si riserva il diritto di esigere le spese risultanti.

10.3 Esenzione dall'erogazione della prestazione in caso di violazione degli obblighi

10.3.1 Qualora la persona assicurata violi intenzionalmente un obbligo sulla base del comma 10.1 o 10.2, l'assicuratore è esentato dall'obbligo di erogare la prestazione. In caso di violazione dell'obbligo a seguito di negligenza grave, l'assicuratore è autorizzato a ridurre la propria prestazione in proporzione alla gravità della colpa della persona assicurata. La persona assicurata è tenuta a dimostrare l'assenza di negligenza grave.

10.3.2 Qualora la persona assicurata violi il dovuto obbligo a fornire informazioni o dichiarazioni a seguito del verificarsi di un caso assicurato, l'assicuratore è esentato dall'erogare la prestazione completamente o parzialmente, solo qualora abbia informato la persona assicurata in merito a suddette conseguenze legali per mezzo di una comunicazione scritta inviata a parte (ad es. via e-mail, fax o lettera).

10.3.3 L'assicuratore è tenuto a fornire un risarcimento se la persona assicurata dimostra di non aver violato gravemente e negligenzemente i propri obblighi. Ciò vale anche se la persona assicurata dimostra che la violazione dell'obbligo non ha causato l'evento assicurato. Ciò non si applica se la persona assicurata viola fraudolentemente i suoi obblighi.

11 Disdetta a seguito di un caso assicurato

11.1 Diritto di disdetta

Al verificarsi di un caso assicurato tutte le parti contrattuali hanno la possibilità di disdire il contratto. La disdetta deve essere formulata per iscritto (ad es. per e-mail, fax o lettera). L'eventuale disdetta è consentita soltanto entro un mese dalla chiusura delle trattative relative all'indennizzo.

11.2 Disdetta da parte della persona assicurata

Qualora sia la persona assicurata a effettuare la disdetta, questa risulterà valida al momento della ricezione da parte dell'assicuratore. La persona assicurata può tuttavia stabilire che la disdetta sia valida a partire da un momento successivo, tuttavia al più tardi al termine del periodo di validità dell'assicurazione in corso.

11.3 Disdetta da parte dell'assicuratore

Una disdetta da parte dell'assicuratore risulta valida un mese dopo la ricezione da parte della persona assicurata.

12 Restituzione, permuta, cessione o vendita di biciclette assicurate

12.1 Qualora la persona assicurata revochi il contratto di acquisto per la bicicletta assicurata nell'ambito della garanzia legale, l'assicurazione per la bicicletta può essere disdetta per iscritto a fronte di rimborso del premio percentuale non usufruito. In alternativa, la persona assicurata ha la possibilità, in accordo con l'assicuratore, di imputare il periodo assicurativo non ancora usufruito a un nuovo contratto di assicurazione.

12.2 Qualora, durante la durata del vincolo legato alla garanzia legale, la bicicletta assicurata venga permutata con una nuova bicicletta della stessa tipologia e qualità, l'assicurazione della bicicletta viene trasferita alla nuova bicicletta. Per usufruire delle prestazioni la persona assicurata è tenuta a presentare all'assicuratore le relative evidenze, ad es. la bolla di consegna e la ricevuta di permuta.

12.3 Dal momento che l'assicurazione della bicicletta si riferisce alla bicicletta assicurata, per l'intera durata del contratto la copertura assicurativa rimane in vigore anche in caso di cessione o vendita, purché l'acquirente riconosca i diritti e gli obblighi derivanti dall'assicurazione della bicicletta e l'assicuratore sia informato per iscritto del cambio della persona assicurata. Il venditore e l'acquirente rispondono in qualità di debitori in solido per il premio dovuto per il periodo di validità dell'assicurazione al momento del subentro dell'acquirente. Entro un mese dall'acquisto della bicicletta assicurata l'acquirente è autorizzato a disdire il rapporto assicurativo con effetto immediato. In seguito, tale diritto di disdetta viene meno.

13 Oggetti sostituiti

13.1 Obbligo di notifica

Qualora venga accertata la presenza di oggetti smarriti, nel momento in cui la persona assicurata ne viene a conoscenza è tenuta a segnalare immediatamente il fatto all'assicuratore per iscritto.

13.2 **Recupero a seguito del pagamento dell'indennizzo**

Qualora la persona assicurata riacquisisca la bicicletta assicurata che era stata smarrita, dopo che per tale bicicletta è stato erogato un indennizzo corrispondente all'intero valore di assicurazione, la persona assicurata sarà quindi tenuta a restituire l'indennizzo o a mettere a disposizione dell'assicuratore la bicicletta assicurata. Tale diritto di scelta deve essere esercitato entro due settimane dalla ricezione di una richiesta in forma scritta da parte dell'assicuratore. Qualora la persona assicurata non eserciti tale diritto di scelta entro il termine indicato, tale diritto passa quindi all'assicuratore.

13.3 **Cose danneggiate**

Nel caso in cui le biciclette recuperate siano danneggiate, la persona assicurata può richiedere o mantenere l'indennizzo corrispondente alle condizioni per un importo corrispondente ai costi di ripristino anche nel caso in cui le biciclette rimangono presso di lei.

13.4 **Equiparazione**

La situazione prevista per il recupero di un oggetto da parte del proprietario è equiparabile al caso in cui la persona assicurata abbia la possibilità di ottenere nuovamente il possesso di detto oggetto.

13.5 **Trasferimento dei diritti**

La persona assicurata che debba mettere a disposizione la bicicletta richiesta dall'assicuratore è tenuta a trasferire all'assicuratore il possesso, la proprietà e tutti gli altri diritti a lui spettanti con riferimento a tali oggetti.

14 **Canali di comunicazione**

La comunicazione con l'assicuratore avviene esclusivamente in modalità elettronica via e-mail o attraverso INZMO www.inzmo.com. Il trasferimento dei dati tramite e-mail non cifrate può comportare notevoli rischi legati alla sicurezza, come ad es. la condivisione dei dati attraverso accessi non autorizzati da parte di terzi, la perdita di dati, la trasmissione di virus, errori nell'invio ecc. La persona assicurata risponde singolarmente dell'efficienza tecnica della sua casella e-mail; in particolare la casella e-mail deve essere sempre pronta alla ricezione di documenti con allegati del peso di 5 MB e le e-mail provenienti dall'assicuratore non devono risultare bloccate da filtri spam.

15 **Prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo tre anni. La prescrizione ha inizio al termine dell'anno in cui il diritto ha avuto origine e il creditore è venuto a conoscenza delle circostanze che hanno generato detto diritto e della persona del debitore. L'ignoranza per negligenza grave è equiparata alla conoscenza.

Qualora sia stata presentata all'assicuratore una rivendicazione derivante dal contratto di assicurazione, per il calcolo del termine si considera il periodo intercorso tra la segnalazione e la ricezione della decisione dell'assicuratore comunicata per iscritto (ad es. per e-mail, fax o lettera) presso il richiedente.

Per il resto, la prescrizione si basa sulle disposizioni generali previste dal diritto tedesco applicabile in materia di contratti di assicurazione.

16 **Tribunale competente a livello territoriale**

L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Il luogo di adempimento per tutte le prestazioni derivanti dall'assicurazione per biciclette corrisponde alla sede della persona assicurata.

17 **Diritto applicabile**

Al presente contratto si applica il diritto tedesco.

18 **Particolari motivi di decadenza**

18.1 Tutti i diritti derivanti dal presente contratto decadono qualora la persona assicurata fornisca dichiarazioni o causi danni intenzionalmente o con intento fraudolento. Qualora la mistificazione venga stabilita da una sentenza penale legalmente valida a causa di frode o tentata frode, le premesse previste dal periodo 1 si considerano comprovate.

18.2 Non si applica alcuna copertura assicurativa qualora la persona assicurata cagioni il caso assicurato in modo intenzionale. Nel caso in cui il caso assicurato sia stato cagionato per negligenza grave, l'assicuratore è autorizzato a ridurre le prestazioni assicurative; la riduzione si orienta in base alla gravità della colpa e può eventualmente portare alla totale perdita dei diritti.

19 **Modifiche al contratto**

Eventuali modifiche alle condizioni d'assicurazione e alla polizza assicurativa necessitano di conferma scritta da parte dell'assicuratore. Non verranno presi in considerazione eventuali conferme orali e accordi accessori di qualsiasi tipo, che risultano in ogni caso non validi.

20 **Mediazione extragiudiziale**

Referente per la mediazione extragiudiziale, collegio arbitrale per la risoluzione extragiudiziale delle controversie

Il nostro obiettivo è fornire un servizio eccellente, tuttavia, se non sei soddisfatto dell'assistenza fornita ai sensi della presente polizza assicurativa o dei termini di questa assicurazione, o se hai altre controversie che sono pienamente consentite dalla legge della tua giurisdizione durante l'assicurazione termine, Helvetia richiede di fornire prima un avviso della controversia a Helvetia e una ragionevole opportunità di rispondere prima di inviarlo al programma di risoluzione delle controversie Helvetia o avviare l'arbitrato come descritto di seguito.

Se desideri contattare Helvetia per risolvere una controversia ai sensi della presente polizza assicurativa, ti preghiamo di inviare la tua comunicazione scritta a: partnerbusiness@helvetia.de. Fornire le seguenti informazioni al momento dell'invio:

- una copia del certificato di assicurazione;
- nome e dettagli di contatto;
- Una descrizione dettagliata della questione e/o della controversia, nonché la soluzione che stai cercando; e
- Una descrizione dei tentativi che hai effettuato con lo staff INZMO per risolvere il problema.

Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto della risposta e/o reazione di Helvetia al reclamo, puoi presentare il reclamo a FIN-NET compilando e presentando il modulo FIN-NET per i reclami transfrontalieri a:

- il membro [FIN-Net](#) del tuo paese;
- o il membro FIN-NET del paese del fornitore, che è l'autorità del mercato finanziario del Liechtenstein (FMA).